



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO SU TERRENO
AGRICOLO DI
FERTILIZZANTI, REFLUI
ZOOTECNICI E FANGHI DI
DEPURAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.2009 -
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 6.04.2009.

ART. 1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La materia oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217: “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003;
- L.R. 15 dicembre 1993 n. 37: “Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici”;
- D.M. 19 aprile 1999 recante “Approvazione del codice di buona pratica agricola “;
- D.M. 7 aprile 2006 : “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzatore agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152”;
- D.G.R. Lombardia n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985: “Regolamento locale di igiene tipo “ e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 : “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 : “Norme in materia ambientale”;
- L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 : “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modifiche ed integrazioni;
- Per l’utilizzo dei fanghi di depurazione, punto 2 e seguenti dell’Allegato A della D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30 dicembre 2003: “Delega alla Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R 13) trattamento e/o condizionamento (R 3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R 10) di rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 2 – FINALITA’

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di Cilavegna l’utilizzo dei fertilizzanti, dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da assicurarne la corretta utilizzazione ed evitare e/o rimuovere disagi olfattivi per la popolazione, nonché ogni causa di insalubrità o di pericolo per la salute pubblica, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione e la fauna.

ART. 3 – CONDIZIONI PER L’UTILIZZAZIONE E DIVIETI

Fermo il divieto di depositi e/o accumuli a cielo all’aperto di reflui zootecnici e fanghi di depurazione, l’utilizzo di tali sostanze come fertilizzanti, nonché l’utilizzo di ogni altro fertilizzante sui terreni agricoli, è consentito alle seguenti condizioni :

- a. con modalità tali da non creare disagi olfattivi alla popolazione;
- b. con l’osservanza delle buone pratiche agricole ed effettuando esclusivamente l’interramento con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno, durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro la giornata in cui ha avuto inizio l’utilizzazione, così da non creare accumulo e la formazione di emissioni maleodoranti;
- c. prima di procedere allo spandimento del carico successivo, dovrà essere stata completamente ultimata la distribuzione e la lavorazione del carico precedente,
- d. su terreni che misurano una distanza minima di 300 metri dal perimetro esterno del paese;
- e. nel periodo compreso dal 1 Aprile – data la coltura e raccolta dell’asparago - al 30 Settembre e comunque in tutti i periodi dell’anno in cui la temperatura esterna superi i 28°C l’utilizzo e lo spandimento di fertilizzanti odorigini, reflui zootecnici e fanghi di depurazione è vietato dalle ore 6 alle ore 21;
- f. nei pioppeti è fatto obbligo di segnalazione di avvenuto spandimento fanghi di depurazione con divieto di raccolta funghi e/o erbe commestibili.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia richiamate al precedente art. 1 nonché ad ogni altra norma e disposizione vigente in materia ed anche sopravvenuta.

ART. 5 - CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Cilavegna, avvalendosi del Servizio di Polizia Locale, eventualmente in collaborazione con altri enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, ARPA, ASL) attua controlli, anche a campione ed a sorpresa, sulle attività di utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazione su territorio agricolo del Comune, al fine di verificare l’osservanza delle condizioni e dei divieti citati nel punto 3 del presente Regolamento, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 6 - SANZIONI

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Normativa Statale o Regionale vigente, la violazione alle disposizioni contenute al punto 3 del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie).

ART. 7 - APPROVAZIONE ED EFFICACIA

Il presente Regolamento dopo l'approvazione del Consiglio comunale viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/200, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE

Al presente Regolamento verrà data massima pubblicità, con le modalità ritenute maggiormente opportune.

Una copia del presente Regolamento viene pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Cilavegna.

Una copia del presente Regolamento verrà trasmessa a tutti i settori competenti in materia e agli Enti preposti al controllo dell'attività oggetto del medesimo.